



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2015

Oggetto: Ammissione agli esami di Stato seconda specializzazione – conseguimento titolo di studio successivamente alla scadenza dei termini previsti dall’ordinanza ministeriale per l’ammissione agli esami di Stato – irregolare/mancata iscrizione nel Registro dei Praticanti - esclusione.

Rispondiamo alla Vostra richiesta di un parere urgente al Consiglio Nazionale, in merito alla domanda di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, nella specializzazione in termotecnica, di un candidato, già iscritto all’albo in una diversa specializzazione, il quale ha conseguito il titolo di studio in epoca successiva alla scadenza dei termini previsti dall’ordinanza ministeriale per la presentazione della domanda di ammissione ed in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 137/2012, in merito alla preventiva iscrizione nel Registro dei Praticanti.

Pre una maggiore comprensione della questione, si riassumono sommariamente i fatti.

- A) In data 5 maggio 2014, un perito industriale presentava al Consiglio Direttivo del Collegio domanda per essere iscritto nel Registro dei Praticanti per la seconda specializzazione, essendo già iscritto per la specializzazione in “elettronica”;
- B) In data 23 giugno 2014, prot. n. 863/14, il Collegio di Lucca iscriveva **con riserva** nel Registro dei Praticanti il candidato per la seconda specializzazione “termotecnica”, “*riservandosi* - come testualmente si legge in delibera - **di cancellarlo nel caso non venga presentato il titolo di studio attualmente in fase di conseguimento**”.
- C) In data 4 maggio 2015, prot.n. 516/15, il Collegio riceveva plico raccomandato a/r n. 0149840910082, inviato il 29 aprile 2015, ore 17,32, nel quale era contenuta una nuova domanda di ammissione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale per la sessione anno 2015(datata anch’essa 29.5.15) del medesimo candidato, il quale **dichiarava di avere in corso di maturazione** il diploma di istruzione secondaria superiore “nuovo ordinamento (meccatronica energia);
- D) In data 14 maggio 2015, prot. n. 558/15, il Collegio di Lucca trasmetteva al MIUR l’elenco dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione, attestando la regolarità delle relative domande ricevute, inserendo anche il suddetto nell’elenco dei candidati agli esami di Stato per la sessione 2015 nella specializzazione “termotecnica”, precisando che il titolo di studio fosse “*in corso di conseguimento essendo già iscritto all’Albo con altra specializzazione*”;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2015

- E) In data 5 agosto 2015, il candidato perito industriale depositava presso il Collegio una dichiarazione integrativa alla domanda di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di periti industriale per la sessione 2015 (prot. n. 755/15), con la quale rappresentava di aver maturato il titolo di studio necessario per presentarsi agli esami di Stato, allegando il diploma di istruzione secondaria superiore di Perito industriale nella specializzazione "Meccanica, Meccatronica ed Energia", "Articolazione Energia", conseguito presso l'I.T.I.S. "Marconi" in data 15 luglio 2015, allegando il relativo certificato di diploma;
- F) In pari data, il 5 agosto 2015, protocollata al n. 756/15, il candidato perito industriale presentava al Collegio la dichiarazione "di aver conseguito il secondo diploma di specializzazione in "Meccatronica ed energia" nell'anno scolastico 2014/2015".

Sin qui, è stata riassunta la descrizione dei fatti e dei documenti prodotti.

Innanzitutto, è necessario chiarire che l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è il presupposto necessario ed inderogabile per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale. Ma è altrettanto inderogabile e necessario, a pena di improponibilità della domanda di iscrizione, essere già in possesso del titolo di studio previsto dalla legge: tale presupposto prescinde dal fatto di essere già iscritto all'albo professionale in una diversa specializzazione.

1) Infatti, l'art. 3, comma 1, del "Regolamento sul Tirocino ai sensi dell'art. 6, comma 10, DPR 7 agosto 2012, n. 137", pubblicato nel Boll. Uff. Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2014 stabilisce che "Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854;

b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell'articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell'Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell'accesso alla professione; (... omissis...);

Non a caso è testualmente prescritto nel regolamento che **la domanda deve documentare il possesso del titolo di studio al momento dell'iscrizione nel Registro (art. 6, comma 2), a pena di improponibilità della medesima (art. 7, comma 10).**

Analizzando la documentazione prodotta, emerge che:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2015

2) già nel 2014, il Collegio aveva iscritto “con riserva” nel Registro dei Praticanti un candidato, che non aveva ancora conseguito il titolo di studio e che, alla luce delle norme in vigore, non poteva essere iscritto nel registro, senza aver prima dimostrato di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore necessario.

Peraltro, il Collegio espressamente si riserva di cancellare il candidato dal Registro dei Praticanti, qualora non avesse “*presentato il titolo di studio attualmente in fase di conseguimento*” (vedi, punto sub B).

Pertanto, già nel 2014, il Collegio, avendo iscritto un candidato nel Registro senza che quest’ultimo avesse dimostrato di possedere il titolo di studio previsto dalla legge, ha esercitato una potestà di “iscrizione con riserva” di cui non poteva disporre.

Quindi, l’iscrizione nel registro dei praticanti, deliberata in data 23 giugno 2014, è irregolare e, quindi, inefficace.

Tanto più che il candidato, come confermava informalmente lo stesso Presidente, non riusciva a conseguire il diploma secondario superiore nel 2014 e, di conseguenza, la “riserva”, di cui si è dotato il Collegio, non poteva che essere sciolta con la cancellazione del candidato dal Registro dei Praticanti, avverandosi la condizione stabilita dalla stessa delibera di iscrizione (v. punto sub B).

3) Questa situazione si è ripetuta anche per la sessione 2015, laddove, però, il Collegio ha ammesso la domanda del candidato, il quale continuava a dichiarare di avere “*in corso di maturazione il diploma di istruzione secondaria superiore “nuovo ordinamento (meccatronica e energia)”*” (v. punto sub. C), **ma, questa volta, senza iscriverlo preventivamente nel Registro dei Praticanti.**

Né il Collegio, per i motivi che precedono, poteva ritenere che permanesse l’iscrizione nel richiamato registro dall’anno precedente, dal quale doveva essere cancellato!

A ciò, va aggiunto che **l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012**, come ricorda l’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale che indice gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale Sessione 2015 del 31 marzo 2015, stabilisce che l’iscrizione nel registro dei praticanti è condizione per lo svolgimento del tirocinio. **E questa preclusione vale anche per coloro che, dovendo conseguire una seconda specializzazione, sono esonerati dallo svolgimento del praticantato.**

Quanto precede, vale a concludere che il candidato non poteva essere iscritto nel Registro dei Praticanti.

Infatti, a conferma di ciò, **l’art. 2, comma 2, dell’O.M. richiamata**, dispone che “*Pertanto, a norma del secondo periodo del predetto comma 2, ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario*”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2015

Soltanto il mancato assolvimento di questa condizione varrebbe ad inficiare l'intera procedura di ammissione del candidato agli esami di Stato.

Ma vi è di più!

4) L'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale, stabilisce che “non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2” (v. art. 4, comma 3, O.M. del 31 marzo 2015).

A tal proposito, l'art. 2, comma 1, del D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr. stabilisce che “agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del diploma di maturità tecnica industriale (omissis)...” e che “non sono ammessi agli esami i candidati che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2” (v. art. 3, comma 3, D.M. n. 445/1991 e succ. mod. ed integr.).

Il possesso del diploma di maturità tecnica o di istruzione superiore di perito industriale deve essere posseduto **al momento della domanda** di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

Ciò si evince, dall'art. 5 D.M. 445/1991, il quale prescrive che “alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo: a) diploma di perito industriale in originale o in copia autentica... (omissis)...”.

Dalla verifica della documentazione allegata, emerge che , **il candidato non ha allegato il diploma al momento della proposizione della domanda, essendo “in corso di maturazione”** (v. punti sub C) e D).

Alla luce di quanto precede, in data 14 maggio 2015, **il candidato non poteva essere ammesso agli esami di Stato, in quanto sprovvisto, al momento della proposizione della domanda, del requisito prescritto dall'articolo 2 del D.M. 445/91 ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico o diploma di maturità tecnica di Perito industriale (v. punto sub D).**

4) Né vale a sanare l'improponibilità della domanda, la dichiarazione integrativa del candidato, presentata in data 5 agosto 2015 (vedi, punti sub E) ed F), in quanto l'apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, è proponibile solo ed esclusivamente da “coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di tirocinio” e non già da coloro, come il caso del candidato di cui si tratta, che abbiano dichiarato di dover ancora maturare il titolo di studio ovvero il diploma secondario superiore previsto dalla normativa vigente, che li legittima a candidarsi all'esame di Stato per l'abilitazione professionale. (vedi, art. 5, comma 2, ordinanza ministeriale 31.3.2015).

In proposito, si rammenta che l'art. 12, comma 1, D.M. n. 445/1991 dispone che “le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2015

esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove, provvedendo, a norma del successivo comma 2, che “Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente art.2 ... (omissis)..., le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l’annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l’esclusione degli interessati al proseguimento degli esami.”

In conclusione e per le ragioni esposte, senza che sia necessario entrare nel merito della validità del diploma di istruzione tecnica in “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, per la finalità che ci occupa, la procedura di ammissione agli esami di Stato è viziata in maniera insanabile, comportando conseguentemente l’impossibilità di ammettere il candidato agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale per la sessione anno 2015.